

D.Lgs. 231/2001

Il c.d. «Whistleblowing»

«WHISTLEBLOWING»

Il «Whistleblowing» è un istituto di origine anglosassone, finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di **segnalazione di illeciti** o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (c.d. «whistleblower») sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest'ultimo, **significative forme di tutela**.

Nel panorama legislativo internazionale, la tutela del «whistleblower» fonda le proprie radici in due atti fondamentali:

- la «**Convenzione civile sulla corruzione**» del Consiglio d'Europa del 1999;
- la «**Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione**» del 2003.

Inoltre, la necessità di rafforzare la tutela di chi segnali illeciti riscontrati nel corso del suo lavoro è stata oggetto a più riprese di raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

In Italia un decisivo salto di qualità si è avuto con la recente **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, c.d. «Legge sul Whistleblowing», che ha introdotto un sistema binario, prevedendo una tutela sia per i lavoratori del settore pubblico (modificando il T.U. pubblico impiego), sia per quelli del settore privato, ove la disciplina rilevante è quella di cui al D.Lgs. 231/2001.

WHISTLEBLOWING E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/01

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, in particolare, ha previsto che i **modelli di organizzazione ex d.lgs. 231/01** debbano prevedere:



Uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni **circostanziate** di condotte illecite



Almeno un **canale alternativo** di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;



Misure idonee a **tutelare l'identità** del segnalante



Il divieto di atti di **ritorsione** o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione e le **conseguenti sanzioni**



Sanzioni nei confronti di soggetti che effettuino **con dolo o colpa grave** segnalazioni che si rivelino poi infondate

LE SEGNALAZIONI

Come previsto dall'**art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/2001**, soggetti apicali e sottoposti possono presentare a tutela dell'integrità aziendale, segnalazioni **circostanziate** riguardanti:



Condotte – anche omissive – che integrano uno dei **reati presupposto**, ovvero che appaiono propedeutiche alla loro realizzazione.




Violazioni del modello di organizzazione e di gestione adottato dalla Società, e dunque qualsiasi **scostamento dalle procedure** in vigore.



Devono essere fondate su **elementi di fatto** che siano **precisi e concordanti**

ESEMPIO DI FLUSSO INFORMATIVO E PROCEDIMENTO



CANALI DI COMUNICAZIONE

I canali di comunicazione predisposti dalla Società devono garantire la **riservatezza** del segnalante



Le soluzioni più diffuse sono:



la creazione di **sportelli online**: piattaforme che fanno da centri di raccolta automatici per le segnalazioni

la creazione di una apposita **casella di posta elettronica**, solitamente gestita dall'Organismo di Vigilanza

L'adozione di **sistemi integrati** che comprendono percorsi guidati *online*, caselle di posta elettronica e un numero verde dedicato